

Società per azioni europea (SE)

Regolamento relativo allo statuto e alle direttive relative alla partecipazione del lavoratori (dell' 8.10.2001 / recepimento 3 anni)

Di cosa tratta questa forma giuridica europea?

Forme di base

**Struttura di base
Organi**

**Partecipazione dei
lavoratori**

Società per azioni europea (SE)

Forme di base

Fusione

Due società per azioni di due Stati membri diversi costituiscono una SE mediante fusione

Holding

Una SpA e una Srl di **due** Stati membri diversi costituiscono una Holding

Affiliata

Società e entità giuridiche (di diritto pubblico e privato) di **due** Stati membri (o SE stessa) costituiscono una SE affiliata

Trasformazione

Una società per azioni può trasformarsi in una SE se ha da almeno **due** anni un'affiliata soggetta alla legge di un altro Stato membro

Società per azioni europea (SE)

Struttura di base

Scelta del sistema

Sistema dualistico

Amministratori delegati= organo di direzione
Consiglio di vigilanza= organo di vigilanza

Determinato al momento della costituzione dallo statuto:
la bozza viene approvata dall'assemblea generale, che si riserva l'approvazione all'accordo sulla partecipazione dei lavoratori


Sistema monistico

Board = consiglio d'amministrazione

Uno Stato membro in cui non sia previsto un sistema per le società per azioni con sede nel suo territorio può adottare misure appropriate relativamente alle SE

Società per azioni europea (SE)

- **Costituzione, iscrizione e negoziazioni (I)**



Disposizioni generali:

- **Iscrizione della SE previa conclusione di un accordo sulle modalità** relative alla partecipazione dei lavoratori (art. 12):
- **Lo statuto della SE non deve mai essere in conflitto con gli accordi** stabiliti

Gli organi di direzione o di amministrazione stabiliscono il progetto di costituzione

Contenuto nei dettagli:

Art. 20 per la fusione, art. 32 per la holding, art. 36 per l'affiliata e art. 37 per la trasformazione

L'**assemblea generale approva** il progetto, può riservarsi però l'approvazione degli accordi relativi alla partecipazione dei lavoratori

Controllo di legittimità della costituzione effettuato da un organo competente nello Stato membro della futura sede della SE (controllo della definizione di modalità relative alla partecipazione dei lavoratori)

Società per azioni europea (SE)

• Costituzione, iscrizione e negoziazioni (II)



Costituzione

Fusione

Il progetto deve contenere solo indicazioni relative agli accordi per il progetto di fusione, art. 20. Trasferimento lavoratori e diritti con l'iscrizione (art. 29, comma 4 del regolamento - ma art. 13 comma 4 della direttiva: mantenimento delle strutture delle rappresentanze dei lavoratori)

Holding

Nel progetto di costituzione devono essere indicate le conseguenze per i lavoratori e le disposizioni intese a garantire la tutela dei lavoratori (art. 34 del regolamento).

Affiliata

Nel regolamento solo il rinvio alle disposizioni che disciplinano la costituzione di un'affiliata nella forma di società per azioni di diritto nazionale (art. 36).

Art. 3 comma 1 della direttiva riporta: progetto di costituzione, iniziative necessarie per avviare le negoziazioni


Trasformazione

La sede sociale non può essere trasferita in occasione della t./L'accordo deve prevedere che il coinvolgimento dei lavoratori sia di livello quantomeno identico a quello già esistente

(Diritto di part.: per delibere il quorum in org. di vigil. può essere aumentato)

Società per azioni europea (SE)

• Struttura della SE e negoziazioni (I)




Sistema dualistico:

- L'organo di direzione è nominato dall'organo di vigilanza, tuttavia uno Stato membro può permettere che lo statuto preveda il trasferimento di tali diritti all'assemblea generale, alle stesse condizioni per le SpA con sede nel suo territorio
- Lo statuto stabilisce il numero dei membri dell'organo di direzione o le regole per determinarlo (SM: può stabilire un numero minimo e/o massimo dei membri)
- I membri dell'organo di vigilanza sono nominati dall'assemblea generale (non pregiudica accordo su m.); Numero o regole per determinarlo: v. organo dir.
- Informazione ogni tre mesi sull'andamento degli affari ovvero comunicazione in tempo utile di info su avvenimenti che possono avere ripercussioni sensibili sulla situazione
- L'org. di vig. può chiedere raggugli all'org. di dir.; diritto SM: ciascun membro dell'org. di vig. può prendere conoscenza delle info comunicate a tale org.
- L'org. di vig. elegge fra i suoi membri un presidente; se metà dei membri designata dai lavoratori: solo membro designato dall'ass. gen. può essere eletto presidente


Società per azioni europea (SE)

• Struttura della SE e negoziazioni (II)



Sistema monistico

- Lo statuto stabilisce il numero dei membri dell'org. d'ammin. o le regole per determinarlo, lo SM può stabilire numero minimo o massimo dei membri; con coinvolgimento dei lavoratori perlomeno tre membri
- Nominati dall'assemblea gen. (lascia impregiudicato accordo sui membri)
- Riunione almeno ogni tre mesi per deliberare; ogni membro dell'org. d'ammin. può prendere conoscenza di info comunicate a tale organo.
- L'org. d'ammin. elegge fra i suoi membri un presidente; se la metà dei membri è designata dai lavoratori, allora solo membro designato dall'ass. gen. può essere eletto presidente




Norme comuni

- Lo statuto precisa le categorie di operazioni soggette ad autorizzazione concessa a org. di vig. / d'ammin.
 - Stato membro può prevedere che org. di vig. possa determinare di per sè categorie di operazioni o determinare le categorie di operazioni che devono figurare come minimo nello statuto
- Quorum e presa di decisioni, prevalsa del voto del presidente
- Non divulgazione di info se possono arrecare pregiudizio agli interessi della società

Società per azioni europea (SE)

• Partecipazione dei lavoratori



Società per azioni europea (SE)

• Partecipazione dei lavoratori

Negoziati per partecipazione in caso di progetto di costituzione

- Stati membri possono prevedere la partecipazione di rappresentanti di organi sindacali (non lavoratori) alla deleg. spec. di negoz.
- La deleg. spec. di negoz. può chiedere l'assistenza nei lavori a esperti di sua scelta (anche organizzazioni sindacali a livello comunitario)



Spirito di cooperazione per gli accordi

- campo d'applicazione
- composizione dell'organo di rappresentanza
- Informazione e consultazione
- partecipazione dei lavoratori (seggi nell'organo, elezione, diritti)

→ Durata delle negoziazioni: fino a 6 mesi (o, con decisione di comune accordo, fino a 1 anno)


Società per azioni europea (SE)

- **Partecipazione dei lavoratori**

Negoziati sulla partecipazione in dettaglio (I):

- **1a tappa: 2/3 dei voti**

- che rappresentino perlomeno 2/3 dei lavoratori
- e i lavoratori occupati in almeno due Stati membri
- decidono: di non riprendere o interrompere i negoziati



Soluzione zero = solo CAE

- **2a tappa: accordo secondo art. 4 della direttiva**

- **3a tappa: perlomeno disposizione di riferimento?**

- le parti hanno deciso in questo senso oppure
- non è stato raggiunto alcun accordo entro il termine previsto, ma gli organi competenti delle società decidono di proseguire con l'iscrizione della SE:



Società per azioni europea (SE)

- **Partecipazione dei lavoratori**

Negoziati sulla partecipazione in dettaglio (II)

- **Applicazione della disposizione di riferimento solo:**

- se esistono già diritti di partecipazione nel caso di una **trasformazione**
- in caso di **fusione**:
 - diritto di partecipazione già prima dell'iscrizione esteso ad almeno il 25 % dei lavoratori
 - diritto di partecipazione già prima dell'iscrizione per meno del 25 % dei lavoratori **e** delibera in merito da parte della deleg. spec. di negoz.
 - salvo che uno Stato membro non fa uso dell'opting out per la fusione
- per la **costituzione di una SE holding o SE affiliata**
 - diritto di partecipazione già prima dell'iscrizione esteso ad almeno il 50 % dei lavoratori
 - diritto di partecipazione già prima dell'iscrizione per meno del 50 % dei lavoratori **e** delibera in merito da parte della deleg. spec. di negoz.

Società per azioni europea (SE)

• Partecipazione dei lavoratori

Disposizione di riferimento, art. 7 direttiva

Organo di rappresentanza

è composto da lavoratori della Se e delle sue affiliate e dipendenze eletti o designati conformemente alle leggi e/o alle prassi nazionali in proporzione al numero dei lavoratori impiegati in ciascun Stato membro

Informazione e consultazione

questioni che riguardano la stessa SE o qualsiasi affiliata o dipendenza in un altro stato membro o che eccedono i poteri degli organi decisionali in uno degli Stati membri
Relazioni periodiche, incontro almeno 1 volta all'anno, ordini del giorno di tutte le riunioni dell'organo di vigilanza, di direzione e di amministrazione
Informazione in caso di verifica di circostanze eccezionali

Partecipazione

I lavoratori o il loro organo di rappresentanza devono eleggere una parte dei membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza....
Il numero di questi membri è deciso in funzione della proporzione di lavoratori della SE impiegati in ciascun Stato membro / l'organo di rappresentanza SE ripartisce i seggi agli Stati membri.